



S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L.

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA
CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI



SEGRETERIA PROVINCIALE

VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240

BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483

sito: www.snalsvicenza.it - e-mail: veneto.vi@snals.it

INFORMATIVA N. 451

11 febbraio 2020

e, p.c.

Alla RSU
All'Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

Il congedo parentale (art. 32 T.U. 151/2001)

<i>Generalità</i>	- Il congedo parentale spetta: - per ogni bambino - nei suoi primi 12 anni di vita - per ciascun genitore - nel limite massimo di 10 mesi complessivi fra i genitori (11 mesi con bonus – vedi sotto).
<i>Durata massima per ciascun genitore</i>	- Alla madre spettano al massimo 6 mesi, dopo il congedo di maternità. - Al padre spettano al massimo 7 mesi dalla nascita del figlio (6 mesi elevabili a 7 qualora eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi). In tal caso il limite massimo complessivo fra i genitori è elevato a 11 mesi. - Qualora vi sia un “solo genitore” spettano al massimo 10 mesi
<i>Genitore “solo”</i>	- La situazione di genitore “solo”, con la possibilità di usufruire del congedo parentale nella misura massima di 10 mesi, è riscontrabile nel caso di: - morte dell'altro genitore - abbandono del figlio da parte dell'altro genitore - affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore - non riconoscimento del figlio da parte di un genitore
<i>Genitore “solo”: documentazione</i>	- Il genitore “solo” deve possedere: - o certificato di morte dell'altro genitore - o copia del provvedimento formale di abbandono - o copia del provvedimento formale di affidamento del figlio al solo genitore richiedente. - Per l'ipotesi di non riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore, tale situazione va attestata mediante dichiarazione di responsabilità del genitore interessato. - In caso di separazione dei genitori, deve risultare nella sentenza l'affidamento del figlio ad un solo genitore.

<i>Congedo parentale in caso di parto gemellare o plurigemellare</i>	In caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti dall'art. 32 del T.U. (in sintesi, per ciascun figlio, fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori).
<i>Congedo parentale usufruito dal padre</i>	- Il padre può usufruire del congedo parentale anche nello stesso periodo in cui la madre usufruisce del congedo di maternità post-parto. - Il padre può usufruire del congedo parentale anche se la madre usufruisce dei riposi orari (riduzione di orario). - Se la madre usufruisce del congedo parentale, il padre però non può usufruire dei riposi orari. - Madre e padre possono usufruire contemporaneamente del congedo parentale. - Il congedo spetta al padre anche se la madre non lavora (madre casalinga).
<i>Congedo parentale fruito entro i 6 anni di vita del bambino – TRATTAMENTO ECONOMICO</i>	- I primi 30 giorni complessivi tra genitori sono retribuiti al 100%. - Gli ulteriori 5 mesi complessivi tra genitori sono retribuiti al 30%. - Gli ulteriori periodi (nei limiti individuali per ciascun genitore di 6 mesi, elevabili a 7 per il padre e nel limite massimo complessivo di 11 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione a condizione che il reddito del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria: per il 2020 reddito annuo individuale non superiore a € 16.739,78 valore provvisorio).
<i>Congedo parentale fruito dai 6 agli 8 anni di vita del bambino – TRATTAMENTO ECONOMICO</i>	Il congedo parentale è indennizzabile nella misura del 30% della retribuzione a condizione che il reddito del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria: per il 2020 reddito annuo individuale non superiore a € 16.739,78 valore provvisorio).
<i>Congedo parentale fruito tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino – TRATTAMENTO ECONOMICO</i>	I periodi di congedo parentale non sono indennizzabili in ogni caso.
<i>Congedo parentale: richiesta</i>	- La richiesta va presentata almeno 5 giorni prima della data di decorrenza del congedo. - In presenza di particolari e comprovate esigenze che rendano impossibile il rispetto del termine dei 5 giorni, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro (art. 12 CCNL 29.11.2007).
<i>Interruzione del congedo parentale</i>	È possibile interrompere il congedo parentale per malattia propria o del figlio (C.Inps n. 8 del 17.1.2003 – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 25/1/0003004 del 28.8.2006).
Le sedi Snals	Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 orario: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 19,00 Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00

a cura di E. Costa
veneto.vi@snals.it